



COMUNICATO STAMPA n. 95/23

Lussemburgo, 8 giugno 2023

Sentenza della Corte nella causa C-49/22 | Austrian Airlines (Volo di rimpatrio)

Pandemia di Covid-19: un volo di rimpatrio organizzato nel contesto di una misura di assistenza consolare non costituisce un volo di riavviamento che il vettore aereo operativo deve offrire ai passeggeri il cui volo è stato cancellato

Un passeggero che si registri da sé su tale volo di rimpatrio e versi allo Stato che l'ha organizzato un contributo obbligatorio alle spese non dispone, sul fondamento del diritto dell'Unione, di un diritto al rimborso di tali spese a carico del vettore aereo che doveva effettuare il volo inizialmente previsto

Nell'ambito di un viaggio tutto compreso, una coppia disponeva di prenotazioni confermate per un volo del 7 marzo 2020 in partenza da Vienna (Austria) con destinazione Mauritius, nonché per il volo di ritorno OS 18, del 20 marzo 2020. Entrambi tali voli dovevano essere operati dall'Austrian Airlines. Il volo di andata è stato effettuato. Per contro, il 18 marzo 2020, l'Austrian Airlines ha cancellato il volo di ritorno a seguito delle misure adottate dal governo austriaco a causa della pandemia di Covid-19.

Sebbene l'Austrian Airlines disponesse dei recapiti della coppia, non l'ha informata di tale cancellazione, né dei diritti di cui essa disponeva ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei¹. Soltanto il 19 marzo 2020 la coppia è stata avvertita, dall'organizzatore del suo viaggio, della cancellazione del volo di ritorno nonché dell'organizzazione di un volo di rimpatrio da parte del Ministero degli Affari esteri austriaco, previsto il 20 marzo 2020, data in cui non era più effettuato alcun volo di linea. La coppia si è registrata per tale volo di rimpatrio sul sito Internet del Ministero degli Affari esteri. A tale titolo, ciascuno di essi ha dovuto versare un contributo obbligatorio alle spese di importo pari a EUR 500. Tale volo di rimpatrio è stato operato dall'Austrian Airlines con il numero OS 1024, all'orario inizialmente riservato per il volo di ritorno OS 18 originariamente previsto.

Con azione proposta in giudizio, la coppia ha chiesto la condanna dell'Austrian Airlines a versare loro la somma di EUR 1 000, maggiorata degli interessi. Tale somma corrisponde al contributo obbligatorio che essi hanno dovuto pagare per il volo di rimpatrio. Il Tribunale del Land, Korneuburg (Austria) chiede alla Corte di giustizia di interpretare il regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a tale riguardo.

Nella sua sentenza odierna, la Corte sottolinea che solo voli commerciali possono essere utilizzati per attuare un «riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili», al quale il passeggero ha diritto secondo il regolamento sui diritti dei passeggeri aerei in caso di cancellazione del suo volo. Orbene, un volo di rimpatrio non ha natura commerciale, in quanto la sua organizzazione si inserisce, in linea di principio, nel contesto delle misure di assistenza consolare di uno Stato. Infatti, le condizioni di un volo di rimpatrio possono essere significativamente diverse da quelle di un volo commerciale per quanto riguarda sia le condizioni di imbarco sia i

¹ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

servizi a bordo. Soprattutto, i vettori aerei operativi non possono offrire ai loro passeggeri un volo di rimpatrio come «riavviamento», dal momento che essi non sono autorizzati a conferire a tali passeggeri un diritto ad essere trasportati su tale volo.

Pertanto, la Corte constata **che un volo di rimpatrio, organizzato da uno Stato membro nel contesto di una misura di assistenza consolare, a seguito della cancellazione di un volo, non costituisce un «riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili», ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, che deve essere offerto dal vettore aereo operativo al passeggero il cui volo è stato cancellato.**

La Corte precisa inoltre che **un passeggero** il quale, a seguito della cancellazione del suo volo di ritorno, si registri da sé per un volo di rimpatrio organizzato da uno Stato membro nel contesto di una misura di assistenza consolare, e a tale titolo sia tenuto a versare a detto Stato un contributo obbligatorio alle spese, **non dispone di un diritto al rimborso di tali spese a carico del vettore aereo operativo** sul fondamento del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei.

Per contro, un siffatto passeggero può far valere, dinanzi a un giudice nazionale, il mancato rispetto da parte del vettore aereo operativo, da un lato, del suo obbligo di rimborsare il biglietto al prezzo al quale è stato acquistato, per la parte o le parti di viaggio non effettuate o divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale, nonché, dall'altro, del suo obbligo di assistenza, ivi compreso del suo dovere di informazione, e ciò al fine di ottenere un risarcimento a carico di tale vettore aereo operativo. Un siffatto risarcimento dovrà tuttavia essere limitato a quanto, alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, risulti necessario, appropriato e ragionevole al fine di ovviare all'omissione di detto vettore aereo operativo.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate connessi!

